

**Sentenza del Tribunale del 19 ottobre 2022 — Sistem ecologica/Commissione**(Causa T-81/21) <sup>(1)</sup>

**[«Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 – Indagine su una frode in materia di dazi convenzionali, compensativi e antidumping istituiti sulle importazioni di biodiesel nell'Unione – Comunicazione dell'OLAF alle autorità doganali nazionali – Relazione d'indagine dell'OLAF – Ricorso di annullamento – Atto non impugnabile – Ricorso per risarcimento danni – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»]**

(2022/C 472/38)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

**Ricorrente:** «Sistem ecologica» production, trade and services d.o.o. Srbac (Srbac, Bosnia-Erzegovina) (rappresentanti: D. Diris, D. Rjabygina, C. Kocks e C. Verheyen, avvocati)

**Convenuta:** Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e T. Materne, agenti)

**Oggetto**

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE e sull'articolo 268 TFUE, la ricorrente chiede, da un lato, l'annullamento della relazione finale di indagine adottata dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) l'8 dicembre 2020, nonché delle decisioni dell'OLAF contenute in una comunicazione inviata il 9 giugno 2020 agli Stati membri, nelle lettere del 25 e del 27 novembre 2020 e nelle lettere dell'8 e del 21 dicembre 2020 e, dall'altro, il risarcimento del danno che essa avrebbe subito.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La «Sistem ecologica» production, trade and services d.o.o. Srbac è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 163 del 3.5.2021.

**Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2022 — Múka/Commissione**(Causa T-214/21) <sup>(1)</sup>

**[«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti afferenti a procedimenti di controllo degli aiuti di Stato – Diniego di accesso – Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Presunzione generale di non divulgazione – Interesse pubblico prevalente»]**

(2022/C 472/39)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

**Ricorrente:** Ondřej Múka (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: P. Kočí, avvocato)

**Convenuta:** Commissione europea (rappresentanti: C. Ehrbar e K. Herrmann, agenti)

**Oggetto**

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede al Tribunale, da un lato, di annullare la lettera della Commissione europea, del 27 ottobre 2020, recante rigetto della sua domanda iniziale di accesso, del 17 settembre 2020, a documenti che essa aveva scambiato con la Repubblica ceca e la decisione C(2021) 1320 final, del 21 febbraio 2021, recante rigetto della sua domanda confermativa di accesso, del 12 novembre 2020, a tali documenti e, dall'altro, di ordinare alla Commissione di fornirle tutte i documenti e le informazioni cui si fa riferimento nella sua richiesta del 17 settembre 2020.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Ondřej Múka è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

---

(<sup>1</sup>) GU C 242 del 21.6.2021.

---

**Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2022 — Basaglia / Commissione**

(Causa T-257/21) (<sup>1</sup>)

**(«Responsabilità extracontrattuale – Accesso ai documenti – Documenti relativi a progetti di ricerca e sviluppo tecnologico – Decisione che limita la domanda di accesso e nega parzialmente l'accesso – Annullamento parziale di tale decisione da parte del Tribunale – Condanne da parte di organi giurisdizionali nazionali – Illiceità dei comportamenti addebitati – Nesso di causalità»)**

(2022/C 472/40)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

Ricorrente: Giorgio Basaglia (Milano, Italia) (rappresentanti: G. Balossi, G. Borriello e F. Fimmanò, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Ehrbar, F. Moro e A. Spina, agenti)

**Oggetto**

Con ricorso basato sull'articolo 268 TFUE, il ricorrente chiede il risarcimento del danno patrimoniale, morale e reputazionale che avrebbe subito a causa dell'illegittimo rigetto da parte della Commissione europea delle sue domande di accesso agli atti e del mancato rispetto di quanto statuito nella sentenza del 23 settembre 2020 Basaglia/Commissione (T-727/19, non pubblicata, EU:T:2020:446).

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Giorgio Basaglia è condannato alle spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 252 del 28.6.2021.

---

**Sentenza del Tribunale del 12 ottobre 2022 — MCO (IP) / EUIPO — C8 (C2 CYPRUS CASINOS)**

(Causa T-460/21) (<sup>1</sup>)

**[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo C2 CYPRUS CASINOS – Marchio nazionale figurativo anteriore C8 – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Interdipendenza dei fattori – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Obbligo di motivazione»]**

(2022/C 472/41)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: MCO (IP) Holdings Ltd (Tortola, Isole Vergini britanniche) (rappresentante: A. Roughton, barrister)